



Convenzione per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della gestione di servizi e attività di cui all'art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006.

**Allegato Deliberazione dall'Assemblea dei Sindaci
n. 211 del 21 dicembre 2012**

L'anno **0000**, il giorno **00** del mese di **xxxx** presso la sede del settore Politiche sociali del Comune di Pordenone in via S. Quirino, 5 Pordenone

TRA

- Il Comune di PORDENONE (codice fiscale Ente 80002150938), rappresentato dal Sindaco pro tempore **Sig. Claudio PEDROTTI, nato a Bolzano (BZ) il 22 luglio 1950**, il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di PORDENONE, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° **000 del 00/00/0000** esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di CORDENONS (codice fiscale Ente 00142410935), rappresentato dal Sindaco pro tempore **Sig. Mario ONGARO nato a Cordenons (PN) il 19 giugno 1952**, il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Cordenons, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° **000 del 00/00/0000** esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di PORCIA (codice fiscale Ente 00077810935), rappresentato dal Sindaco pro tempore **Sig. Stefano TURCHET nato ad Aviano (PN) il 24 agosto 1962** il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di PORCIA autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° **000 del 00/00/0000** esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di ROVEREDO IN PIANO (codice fiscale Ente 80000890931), rappresentato dal Sindaco pro tempore **Sig Sergio BERGNACH nato a Cividale del Friuli (UD) il 22 agosto 1955**, il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di ROVEREDO IN PIANO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° **000 del 00/00/0000** esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di SAN QUIRINO (codice fiscale Ente 80001210931), rappresentato dal Sindaco pro tempore **Sig. Corrado DELLA MATTIA nato a S. Quirino (PN) il 6 novembre 1955** il quale interviene ed agisce nel presente atto non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di SAN QUIRINO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° **000 del 00/00/0000** esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO

- che l'art. 17 della la L.R. 6/2006 prevede che i Comuni esercitano in forma associata negli ambiti territoriali dei distretti sanitari:
 1. la funzione di programmazione locale del sistema integrato;
 2. la gestione del servizio sociale professionale, del servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale, del servizio di pronto intervento sociale e gli interventi di assistenza economica;
 3. le attività relative all'autorizzazione alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture del sistema integrato;

4. le funzioni e servizi per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di settore;
 5. le ulteriori funzioni residue e servizi individuati dai Comuni interessati;
- che l'esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni di cui all'art. 18 della L.R. 6/2006;
 - che ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della L.R. 6/2006, la convenzione deve disciplinare la durata della gestione associata, le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, i criteri e le procedure di nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni nonché la costituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale, i rapporti finanziari, le modalità di informazione ai Consigli Comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio Sociale dei Comuni;
 - che in attuazione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni come sopra rappresentati, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 19 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, con l'atto di delega individuano le modalità di realizzazione della Convenzione che stipulano (art. 18 L.R. 6/2006);
 - che in conformità alle disposizioni normative su richiamate, i medesimi Comuni intendono formalizzare la convenzione per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali nonché per la gestione dei servizi, degli interventi e delle attività di cui all'art. 17, commi 1 e 2 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;
 - che le presenti premesse fanno parte integrante della presente Convenzione e costituiscono i presupposti su cui si basa il consenso delle parti, che convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Finalità

1. La gestione associata dei servizi è il presupposto essenziale per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona, strumento principale di programmazione, stabilizzazione e consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui all'art. 6 della L.R. 6/2006, nonché di definizione dell'offerta trasversale alle aree di bisogno, con particolare riguardo all'integrazione con i servizi socio sanitari, del lavoro, dell'istruzione/formazione, dei trasporti e della casa.
2. Sono pertanto finalità della presente Convenzione:
 - a) lo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, secondo modalità rispondenti alle esigenze espresse dai cittadini ed a criteri di programmazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità e qualità;
 - b) l'esercizio coordinato delle funzioni tecnico-professionali e amministrative dei servizi sociali, socio-assistenziali ed educativi.

Art. 2

Funzioni

1. Con la presente convenzione i Comuni dell'Ambito Distrettuale di Pordenone ai sensi degli articoli 17 e 18 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) esercitano in forma associata:
 - a) La funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - b) La gestione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) servizio sociale professionale e segretariato sociale, b) servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale, d) primo intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari ed e) interventi di assistenza economica previsti dalla L.R. 31 marzo 2006, n. 6;
 - c) La gestione eventuale dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) servizi residenziali e semiresidenziali;
 - d) Le attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento per quanto previsto dagli articoli 31, 32 e 33 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6;
 - e) Le competenze obbligatorie derivanti da normative regionali o nazionali con fondi destinati a tale scopo all'Ente Gestore;
 - f) Le progettualità approvate dall'Assemblea dei Sindaci ed inserite nei PDZ;
 - g) Le nuove progettualità che verranno approvate dall'Assemblea;
 - h) Le eventuali competenze trasferite da altri Enti Pubblici in forza di provvedimenti legislativi.
2. Il Servizio Sociale dei Comuni, in particolare, realizza e gestisce in forma associata i seguenti servizi, interventi ed attività, relativamente a:
 - A) **Materie obbligatorie previste dalla normativa (articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e) della L.R. 6/2006 s.m.i. e normativa regionale di settore)**

Area trasversale multiutenza:

- Servizio Sociale Professionale
- Segretariato Sociale
- Pronto Intervento Sociale
- Valutazione Multidimensionale del bisogno in forma integrata (Uvd, Emdh, Uvm)
- Lavoro di comunità (attività di sensibilizzazione, sviluppo reti solidali, sviluppo risorse e capitale sociale, progettazioni) e interventi di inserimento sociale
- Ricorsi amministrazione di sostegno
- Progetti specifici del Piano di Zona

Area prevalenza Minori e Famiglia:

- Servizio Affidamento Minori

- Attività su prescrizione della Magistratura
- Educativa Territoriale Minori
- Abbattimento rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi/servizi integrativi
- Rette minori inseriti in strutture residenziali
- Rette centri diurni
- Rette minori inseriti in istituto e accompagnati dal genitore
- Sostegno economico a genitori affidatari per il mantenimento di figli minori (L.R. 11/2006, Art. 9 bis) e contributi per affidi
- Sostegno rivolto a gestanti in difficoltà
- Sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare (L.R. 11/2006, Art. 13)
- Servizi integrativi nido (Centri Gioco, Ludoteca)
- Comunità per minori
- Borse sociali minori

Area prevalenza Anziani e Non autosufficienza:

- Lista unica accesso alla residenzialità
- Certificazioni sociali (pratiche di integrazione retta, centri diurni)
- Dimissioni protette e continuità assistenziale
- Servizio di assistenza domiciliare
- Altri interventi integrativi per la domiciliarità (pasti a domicilio, telesoccorso, lavanderia e trasporti sociali)
- Servizi e prestazioni per la non autosufficienza in accreditamento
- Fondo Autonomia Possibile (CAF – Contributo per l'aiuto familiare, APA - Assegno per l'autonomia)
- Centro diurno anziani (Autonomi/Parzialmente Autosufficienti; Roveredo in Piano)

Area prevalente Disabilità e Salute mentale:

- Servizi per Persone con Disabilità - L.R. 41/96 art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d)
- Linee Guida L.R.41/96
- Fondo Autonomia Possibile - Vita Indipendente e Salute Mentale
- Fondo Gravissimi - Contributi economici
- Piano Provinciale Disabilità
- Adempimenti del Servizio Sociale Professionale sulle misure a favore di ciechi e sordomuti e minorati sensoriali nonché di eventuali ulteriori progettualità a favore dei soggetti già di competenza provinciale
- Collaborazione al monitoraggio ed al controllo sui servizi ed interventi per la Disabilità delegati all'Azienda sanitaria

Area prevalente Disagio e Inclusione Sociale:

- Interventi economici ed altre attività di supporto al singolo o alla famiglia
- Fondo Solidarietà Regionale
- Servizio Orienta Lavoro
- Borse sociali
- Contributi e servizi per albergaggio - Emergenza sociale,
- Alloggi protetti per donne vittime di violenza o con progetti su Fondo Devianza
- Progetti ed azioni Fondo Devianza

B) Materie, servizi, interventi, attività collaterali, realizzate qualora siano stati ottenuti specifici contributi, a seguito di concorso a bandi europei, nazionali o regionali oppure a seguito di specifiche domande, oppure in attuazione di specifici Convenzioni, Accordi e Protocolli

Area prevalenza trasversale multiutenza:

- Supporto e promozione sportello e attività connesse all'istituto dell'amministratore di sostegno
- Convenzioni con l'Autorità Giudiziaria Lavori di Pubblica Utilità - D.Lgs. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace)

Area prevalenza Minori e Famiglia:

- Protocollo interistituzionale violenza di genere
- Protocollo interistituzionale abuso e maltrattamento minorile

Area prevalenza Anziani:

- Formazione assistenti famigliari

Area prevalenza Disagio e Inclusione Sociale:

- Pronta accoglienza di donne e persone sottoposte a sfruttamento sessuale e lavorativo, vittime di tratta, violenza e maltrattamenti;
- Progetti per l'emergenza abitativa della popolazione autoctona e immigrata - Sistema Cerco Casa
- Progetto Accoglienza Stranieri a Scuola - PASS
- Partnership progettazioni di altre istituzioni e privato sociale

C) Nuove materie delegate dai comuni, non incluse nella precedente convenzione

- Rette minori stranieri non accompagnati
- Rette residenziali anziani
- Rette adulti
- Rifugiati e richiedenti asilo (SPRAR)

Le nuove materie delegate dai comuni, incluse nella sezione C, rientrano nella effettiva gestione associata e saranno attivate solo a seguito di unanime Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, su conforme adozione di atti specifici dei Singoli comuni e conseguente adozione di atto conclusivo da parte dell'Ente Gestore.

3. Il Servizio Sociale dei Comuni può realizzare e gestire in forma associata anche interventi, servizi e attività non compresi nei commi precedenti del presente articolo, previa approvazione dell'Assemblea dei Sindaci, fatte salve le competenze dei Consigli Comunali di cui all'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'assunzione di nuove competenze da parte dell'Ente Gestore, potrà avvenire solo previo adeguamento del personale tecnico-amministrativo della dotazione organica nonché delle risorse finanziarie.

Art. 3

Principi e criteri generali d'esercizio

1. L'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, di cui all'art. 2 sarà improntato ai seguenti principi e criteri :
 - appropriatezza delle risposte ai bisogni espressi dalla comunità locale con attenzione alle esigenze dell'utenza secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; nonché lo sviluppo degli interventi nei confronti dei nuovi bisogni;
 - informazione e orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi (carta dei servizi) e definizione dei criteri d'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato (trasparenza);
 - semplificazione delle procedure ed eliminazione degli adempimenti non necessari, perseguendo criteri di uniformità ed equità rispetto ai livelli delle varie prestazioni;
 - innovazione e uniformità di sistemi tecnologici dei procedimenti e collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione degli strumenti digitali della P.A., ed il miglioramento dell'attività di programmazione;
 - innovazione scientifica, metodologica e tecnologica, aggiornamento professionale continuo;
 - promozione e valorizzazione del ruolo dei soggetti del terzo settore;
 - integrazione e raccordo con le istituzioni della Regione, della Provincia e del territorio, ed in particolare con l'Azienda Sanitaria in riferimento alle aree ad alta integrazione.

Art. 4

Modalità attuative della delega

1. I Comuni contraenti, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative loro spettanti per legge, delegano il Comune di Pordenone, quale Ente Gestore, per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all'art. 2.
2. L'Ente Gestore è referente organizzativo e contabile del Servizio Sociale dei Comuni e garantisce forme di coordinamento tra le proprie strutture, la struttura dell'Ambito Distrettuale Urbano.6.5 e le strutture dei Comuni associati.
3. L'Ente Gestore provvede agli adempimenti di cui all'art. 2 della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni avvalendosi di una Dotazione Organica Aggiuntiva (DOA) corrispondente per numero e profilo professionale al fabbisogno programmato.

Art. 5

Durata

1. Il presente atto ha una durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione, salvo modifiche occorrenti in forza di nuovi provvedimenti legislativi, ovvero l'individuazione di una diversa forma di collaborazione per la realizzazione del Servizio Sociale dei Comuni (art. 18 co 2 LR 6/2006).

Art. 6

Modifiche alla convenzione

1. Le proposte di modifica della presente convenzione sono deliberate dall'Assemblea dei Sindaci.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma, sono sottoposte all'esame dei Comuni aderenti e divengono efficaci qualora approvate da tutti i Consigli Comunali dei comuni aderenti.
3. Analoga procedura viene adottata per l'eventuale adesione di altri Enti.

Art.7

Ambito Territoriale

1. L'Ambito territoriale per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni è individuato nel territorio dei Comuni associati.

Art. 8

Sedi

1. L'Amministrazione comunale di Pordenone, in qualità di Ente Gestore, mette a disposizione del Servizio Sociale dei Comuni i locali ove viene eletta la sede centrale del servizio associato ad ogni effetto di legge.
2. Presso ciascun Comune, tra quelli convenzionati, secondo il principio del decentramento sul territorio, sono confermate le attuali sedi periferiche del Servizio Sociale dei Comuni.
3. Possono altresì essere istituite ulteriori sedi periferiche con la presenza programmata del personale ivi distaccato.

Art. 9

Organizzazione Generale

1. Le attività di cui alla presente Convenzione sono disciplinate con specifici atti di organizzazione, dal regolamento degli uffici e dei servizi, dal regolamento di contabilità e dal regolamento dei contratti del Comune Ente Gestore.
2. La responsabilità e la direzione delle attività è affidata al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni che si avvale, ai sensi dell'art. 17, c. 5, L.R. 06/2006, di un apparato tecnico e amministrativo e dell'Ufficio di direzione e programmazione, articolati in modo da garantire i servizi, gli interventi e le attività della gestione associata.

Art. 10

Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci di cui all'art. 20 della L.R. 6/2006:
 - a) è organo di indirizzo, controllo, monitoraggio, verifica e di alta amministrazione del S.S.C., le decisioni dell'Assemblea hanno la forma di deliberazioni e sono approvate a maggioranza relativa. Esse sono vincolanti sia per i comuni associati nell'Ambito, sia per l'Ente Gestore del S.S.C. , fatte salve le competenze dei Consigli Comunali di cui all'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) è composta da tutti i Sindaci dei Comuni dell'Ambito Distrettuale o dai loro delegati per iscritto;
 - c) elegge fra i suoi componenti a maggioranza assoluta un Presidente al quale spettano i poteri di direzione dell'organo, nonché un Vice-Presidente;
 - d) approva il regolamento che ne disciplina il funzionamento;
 - e) svolge i compiti relativi alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione del Piano di Zona, elabora le linee di progettazione e programmazione del sistema locale integrato degli interventi e dei servizi sociali, in collaborazione i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della Legge 328/2000 e art. 2, comma 1, lettera b, della Legge Regionale 23/2004;
 - f) esprime indirizzi in merito alla dotazione organica del Servizio Sociale dei Comuni, al suo modello organizzativo, alle loro eventuali modifiche;
 - g) approva annualmente, il Piano Economico-Finanziario per l'esercizio successivo che è trasmesso ai Comuni associati per gli adempimenti di competenza;
 - h) decide sulle variazioni da apportare al Piano Economico Finanziario su richiesta motivata del Responsabile del S.S.C.;
 - i) approva altresì il Rendiconto di gestione dell'esercizio precedente;
 - j) approva proposte di regolamentazione inerenti l'accesso alle prestazioni;
 - k) approva le modalità attuative della presente convenzione con i relativi criteri di riparto delle spese e delle entrate;
 - l) verifica in materia sanitaria, l'andamento generale delle attività e dei livelli assistenziali assicurati dal Distretto, esprimendo proposte, pareri e valutazioni;
 - m) esprime il parere in ordine alla nomina del Direttore del Distretto ai sensi dell'Art. 40, c. 5, lettera c) della L.R. 49/1996, come modificato dall'art. 6 della L.R. 23/2004;
 - n) concorre con l'Ente Gestore, tramite intesa, alla individuazione del Responsabile del SSC.

Art. 11

Obblighi dell'Ente Gestore

1. L'Ente Gestore attraverso la presente convenzione si obbliga a:
 - a) assumere la gestione degli interventi, servizi e attività di cui all'art. 2 della presente convenzione curandone gli aspetti tecnici e gli adempimenti amministrativi per il tramite del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni; nonché tutti gli adempimenti inerenti alla gestione del centro di costo autonomo del Servizio Sociale dei Comuni ricompreso nel bilancio dell'Ente Gestore;
 - b) mettere a disposizione i servizi generali per gli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi, servizi e attività di cui all'art. 2 della presente convenzione con il solo rimborso definito secondo quanto previsto all'art. 20, c. 7.
 - c) assicurare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni; assicurare altresì la manutenzione e sostituzione delle risorse strumentali, compresi gli automezzi e le attrezzature tecniche ed informatiche di cui all'art. 12, c. 1, lettera g).
 - d) garantire l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale di cui all'art.10 della presente convenzione;
 - e) assumere tramite la figura istituzionale del Sindaco, la rappresentanza legale nei rapporti con le altre istituzioni ed in giudizio;
 - f) assumere tutti gli adempimenti inerenti la dotazione organica aggiuntiva di cui all'art. 4 della presente convenzione;
 - g) trasmettere ai Comuni associati, eventuali Regolamenti Comunali sulla compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi, ed in relazione ai servizi erogati nell'ambito della presente convenzione, i dati consuntivi utili al calcolo della compartecipazione stessa.
 - h) fornire periodicamente all'Assemblea dei Sindaci puntuali elementi di conoscenza relativi all'andamento della gestione delle attività delegate, tramite gli Uffici dedicati al controllo di gestione;
 - i) provvedere alla nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni di cui all'art. 21 L.R.6/2006;

Articolo 12

Obblighi dei comuni associati

1. In osservanza del fabbisogno di risorse finanziarie ed umane concordato e determinato in sede di Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale i Comuni associati si impegnano a:
 - a) trasferire all'Ente Gestore i fondi necessari a finanziare la gestione associata dei servizi, interventi ed attività oggetto della presente convenzione conformemente al Piano Economico Finanziario, nonché una quota concordata, per contribuire alle spese generali derivanti dall'impiego di risorse proprie della struttura organizzativa dell'Ente Gestore;
 - b) garantire che detto trasferimento avvenga secondo i criteri e le modalità di gestione definiti all'art. 20;

- c) trasferire altresì all'Ente Gestore il rimborso previsto al successivo art 20, c. 7;
 - d) adottare i provvedimenti di mobilità esterna obbligatoria del personale proveniente dai Comuni associati secondo il contingente di pertinenza e nel rispetto delle modalità concordate, al fine di rendere funzionante la dotazione organica programmata dall'Ente Gestore, impegnandosi a garantirne la stabilità;
 - e) adottare criteri comuni per l'accreditamento di servizi e strutture in attesa dell'approvazione dei regolamenti regionali ed adeguarli agli eventuali successivi standard regionali;
 - f) mettere a disposizione del SSC i locali presso le proprie sedi istituzionali, assolvendo agli oneri di gestione, funzionamento, manutenzione degli immobili adibiti a tali sedi;
 - g) confermare, per il funzionamento delle sedi periferiche del servizio sociale dei comuni, i beni immobili, beni mobili (automezzi), arredi, attrezzature tecniche ed informatiche tuttora esistenti e funzionanti; provvedere altresì a rifornir gli Uffici dei beni di consumo necessari all'espletamento delle attività;
 - h) consentire l'accesso ai dati anagrafici dell'utenza residente nei rispettivi Comuni, per le finalità necessarie alla gestione degli interventi del Servizio Sociale dei Comuni da parte di personale della DOA, abilitato all'uso della Cartella Sociale Informatizzata Regionale.
2. I Comuni dell'Ambito Urbano, riconoscono, reciprocamente la validità dei provvedimenti emessi per l'autorizzazione al funzionamento e/o per l'accreditamento di servizi nelle materie oggetto della convenzione sulla base dei criteri comuni di cui sopra.
 3. Qualora propri Regolamenti Comunali prevedano la compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi, in relazione ai servizi erogati nell'ambito della presente convenzione, a provvedere alla quantificazione delle compartecipazione dovute e fatturazione delle medesime, sulla base di dati consuntivi forniti dall'Ente Gestore. Ciò fino all'entrata in vigore del regolamento unico di cui all'art. 17, c. 3.
 4. Relativamente agli obblighi di cui al presente articolo, ed in particolare riguardo al mancato trasferimento all'Ente Gestore dei fondi necessari all'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali o aggiuntivi, oppure riguardo alla trasmissione di atti adottati che incidono sulla materia della gestione associata, od omissivi rispetto a comunicazioni fondamentali per il funzionamento dell'Ambito, i Comuni inadempienti non potranno accedere alla gestione associata dei servizi assumendosene in proprio la responsabilità giuridica, economica e patrimoniale e, nel caso normative regionali prevedano finanziamenti finalizzati per l'esercizio associato di funzioni facoltative, non potranno accedere a tali incentivi, fatti salvi i servizi essenziali.

Articolo 13

Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni

1. Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni viene individuato dall'Ente Gestore sentita preventivamente l'Assemblea dei Sindaci, tra il personale a sua disposizione, tra il personale dei Comuni associati ovvero tra personale esterno nel rispetto del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente Gestore e in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti (art. 21, comma 2 L.R: 6/2006):

- a) diploma di laurea almeno quadriennale o triennale più specialistica ed esperienza di attività direttiva o di coordinamento nel settore socio assistenziale per un periodo non inferiore ai cinque anni;
 - b) iscrizione alla Sezione A dell'Albo Professionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali ed esperienza di attività direttiva o di coordinamento nel settore socio assistenziale per un periodo non inferiore ai cinque anni.
2. L'individuazione e la nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni avviene mediante apposita selezione per titoli e valutazione del curriculum e nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente Gestore.
 3. Il Sindaco del Comune Ente Gestore procede alla nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni. L'Ente Gestore adotta, altresì, tutti gli atti necessari e conseguenti all'avvenuta nomina del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni.
 4. Al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, compete la gestione generale dell'Ambito, fatte salve le competenze dell'Assemblea dei Sindaci, ed in particolare:
 - a) la direzione del servizio;
 - b) la pianificazione e la gestione del personale assegnato al Servizio;
 - c) la pianificazione e la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dall'Assemblea dei Sindaci per la realizzazione dei programmi annuali e pluriennali;
 - d) la direzione dell'Ufficio di Direzione e Programmazione;
 - e) l'adozione di atti che impegnano il S.S.C. verso l'esterno;
 - f) il conseguimento dei risultati nell'ambito dei programmi e degli atti di indirizzo definiti;
 - g) le funzioni e responsabilità previste dall'art. 107 del D. Lgs 267/2000;
 - h) l'individuazione dei Responsabili di Unità Operativa;
 5. Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni è nominato per la durata della presente Convenzione.

14

Ufficio di Direzione e Programmazione

1. L'Ufficio di Direzione e Programmazione costituisce struttura tecnica di supporto all'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo ed alta amministrazione del SSC.
2. Ha sede presso la sede dell'Ambito.
3. Garantisce tra l'altro:

- a) la raccolta e l'analisi dei dati relativi ai bisogni, alle risorse e ai servizi in funzione dell'attività strategica e di programmazione, in collaborazione con il Servizio di Controllo di Gestione dell'Ente Gestore;
 - b) il coordinamento dell'attività istruttoria e la predisposizione dei documenti relativi al Piano di Zona, agli accordi attuativi, nonché il relativo monitoraggio;
 - c) la redazione del piano economico-finanziario e degli atti necessari alla rendicontazione;
 - d) la promozione di iniziative per il reperimento di altre risorse economiche;
 - e) la predisposizione degli schemi di regolamento, disposizioni o protocolli per il successivo inoltro all'Assemblea dei Sindaci;
 - f) la predisposizione degli atti di natura gestionale;
 - g) indicazioni alle singole amministrazioni comunali su tematiche di reciproco interesse, favorendo altresì il rapporto con gli operatori di riferimento al territorio e le amministrazioni stesse.
4. I componenti dell'Ufficio di Direzione e Programmazione sono inseriti nella DOA approvata dall'Ente Gestore; tale ufficio è composto da:
- a. il Responsabile del Servizio Sociale
 - b. i Coordinatori delle Unità Territoriali e di Area
 - c. il Responsabile Amministrativo e Contabile
 - d. il Responsabile Programmazione e Comunicazione

Art. 15

Dotazione Organica Aggiuntiva

1. Il personale del Servizio Sociale dei Comuni è inserito nella Dotazione Organica Aggiuntiva, che costituisce struttura autonoma rispetto a quella generale dell'Ente Gestore.
2. Sono confermate le unità di personale DOA in servizio o vacanti allo scadere della precedente Convenzione.
3. L'articolazione, la composizione funzionale, i profili professionali della Dotazione Organica Aggiuntiva vengono aggiornati in sede di programmazione del fabbisogno sulla base dei programmi annuali e pluriennali deliberati dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale e adottati dall'Ente Gestore.
4. Il personale inserito nella dotazione organica aggiuntiva, in caso di revoca della delega, è trasferito agli Enti Locali, compreso quello di nuova assunzione, d'intesa tra gli Enti interessati e previa integrazione, ove necessaria, delle relative dotazioni organiche.
5. Nel caso di trasferimento di competenze per disposizioni legislative statali o regionali, il personale della dotazione organica aggiuntiva dovrà essere incrementato con figure

professionali adeguate e in via prioritaria provenienti dagli Enti Locali aderenti al Servizio Sociale dei Comuni.

6. Il personale dei Comuni associati seguirà le disposizioni in vigore ed i Regolamenti adottati in materia di personale dall'Ente Gestore e dovrà essere stabilmente assegnato alla DOA.
7. L'inserimento della DOA nella struttura organizzativa dell'Ente Gestore, le Disposizioni di ordine generale, i principi di gestione del personale, l'ambito e le sedi di lavoro, le condizioni di rientro del personale ai Comuni, la contrattazione integrativa decentrata, il fondo per le risorse decentrate, nonché le disposizioni relative al sistema informativo, la privacy, il comportamento e la sicurezza sugli ambienti di lavoro della Dotazione Organica Aggiuntiva, sono disciplinate dall'Ente Gestore.

Art. 16

Organismi tecnici

1. A supporto delle attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli artt. 31, 32 e 33 della L.R. 6/2006, nonché in altre situazioni nelle quali per il coordinamento delle attività gestite in forma associata se ne ravvisi la necessità, sono istituiti appositi organismi tecnici composti anche da funzionari dipendenti dei Comuni associati non facenti parte della DOA.
2. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale stabilisce i criteri di remunerazione delle prestazioni fornite dai componenti degli Organismi Tecnici di Ambito non appartenenti alla DOA, di cui al comma precedente e la suddivisione delle spese tra gli Enti Locali del Servizio Sociale dei Comuni.

Art. 17

Regolamento Unico di Ambito

1. Entro un anno dalla stipula della presente convenzione l'Assemblea dei Sindaci si impegna a deliberare il Regolamento Unico di Ambito da approvarsi nei rispettivi Consigli Comunali.
2. Nello svolgimento delle prestazioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli Enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari inerenti i servizi gestiti (Regolamento Unico).

Art. 18

Attività di informazione

1. L'assemblea dei Sindaci garantisce l'informazione ai Consigli Comunali sull'andamento della gestione associata.
2. L'informazione e la trasparenza vengono garantite mediante la pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Ente Gestore oppure sul sito web di tutte le deliberazioni e i provvedimenti di

gestione adottati dall'Ente Gestore in ordine all'attività amministrativa riguardante l'oggetto della Convenzione

3. I Comuni associati dovranno trasmettere all'Ente Gestore tutti gli atti adottati che incidono sulle materie oggetto di gestione associata.

Art 19

Piano Economico Finanziario

1. Le risorse finanziarie necessarie per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla presente Convenzione sono composte dai trasferimenti comunali e regionali, dagli altri trasferimenti ottenuti da enti pubblici e privati, nonché da entrate proprie, relative ai servizi gestiti.
2. Ogni Comune associato iscrive al proprio bilancio, secondo le modalità ed i termini individuati annualmente nel Piano Economico Finanziario approvato dall'Assemblea dei Sindaci, le somme da trasferire all'Ente Gestore del SSC in relazione all'attività gestita in forma associata.
3. Il Piano Economico-Finanziario costituisce il documento in base al quale ciascun Comune iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale e contiene una relazione dettagliata sulle attività programmate, sulle modalità di concertazione con i diversi attori che collaborano alla realizzazione del sistema integrato locale, sugli eventuali affidamenti dei servizi, sui relativi costi e sulle risorse da impiegare.
4. L'Ente Gestore iscrive nel proprio bilancio, in apposito centro di costo, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione ai sensi dei commi precedenti, nonché le spese necessarie per lo svolgimento delle attività da realizzare in forma associata.
5. L'Ambito approva il Piano Economico Finanziario annuale ed il consuntivo di esercizio nei termini stabiliti dalla normativa secondo le modalità di cui all'art 20. Li trasmette entro i 10 giorni successivi all'approvazione, ai Comuni. Ogni Comune è tenuto a corrispondere all'Ente Gestore, la quota dovuta ogni bimestre, fatto salvo il consuntivo finale.
6. L'Ambito si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

Art 20

Obblighi connessi alle previsioni di bilancio e alla gestione del bilancio

1. Il Piano Economico-Finanziario del Servizio Sociale dei Comuni costituisce il documento nel quale vengono iscritte le entrate e le spese per le materie delegate e dal quale Ciascun Comune desume le poste di rispettiva competenza da iscrivere nel proprio bilancio.

In ragione di quanto sopra specificato, i comuni sono vincolati dal PEF del SSC (approvato dall'Assemblea dei Sindaci) a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme di propria competenza.

2. Con riferimento alla materia finanziaria e contabile della gestione associata, annualmente l'Assemblea dei Sindaci provvede, nel rispetto delle scadenze normate dalla legge e quelle stabilite dall'Ente Gestore:
 - Entro il 30 novembre di ogni anno l'Assemblea dei Sindaci approva lo schema di Programma per l'anno successivo, correlato dal Piano Economico-Finanziario redatto secondo quanto disposto dall'art.20 comma 3 della convenzione quadro, nel quale viene determinata la quota di riparto a carico di ciascun comune associato, nonché eventuali compartecipazione dell'utenza;
 - Entro il 31 agosto l'Assemblea dei Sindaci approva la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla verifica degli equilibri di bilancio.
 - Entro il 30 ottobre di ciascun esercizio l'Assemblea dei Sindaci provvede all'approvazione dell'assestamento di bilancio;
 - Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo l'Assemblea dei Sindaci approva il conto consuntivo della gestione.
3. Il Bilancio di previsione dell'Ambito, composto da entrate ed uscite, dovrà garantire ogni anno il pareggio di gestione e sarà inserito all'interno del bilancio dell'Ente Gestore in un apposito Centro di Costo.
4. Per determinare le quote da prevedere quali trasferimenti da parte dei Comuni all'Ente Gestore a copertura dei costi dell'Ambito, si tengono conto prioritariamente delle spese relative a:
 - personale della Doa;
 - personale per incarichi e collaborazioni;
 - costi generali e di funzionamento;
 - interventi, servizi, progetti ed attività specifiche;
 - costi "trasversali" riconosciuti all'Ente gestore per servizi resi all'Ambito;
 - eventuali investimenti programmati.
5. Tali spese saranno detratte "a monte" dai trasferimenti provenienti dal fondo regionale della L.R. 6/2006 e da eventuali altre entrate finalizzate alle attività dell'Ente Gestore.
6. La differenza risultante tra le entrate e le spese sopra riportate verrà poi ripartita percentualmente tra i comuni in base alla popolazione risultante al 31 dicembre di ogni anno e portata in detrazione dei costi per le restanti attività trasferite che rimangono a carico dei Comuni (spese per i servizi all'utenza e di assistenza economica previste nelle quattro aree tematiche "minori e famiglia, anziani, disabilità/salute mentale e inclusione sociale);
7. Il rimborso all'Ente Gestore per il funzionamento dell'Ambito (a titolo esemplificativo per spese riferite ai servizi appalti e contratti, controllo di gestione, sistemi informativi, risorse umane, provveditorato, protocollo/spese postali, contabilità), viene calcolato nella misura del 2,0% del Bilancio di Ambito, al netto delle spese con vincolo di destinazione, definite in sede di Bilancio di previsione e calcolato in misura definitiva in sede di Bilancio Consuntivo, sulla base delle risorse effettivamente impegnate.
8. L'Ente Gestore si impegna inoltre ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

9. Entro il mese successivo a quello dell'adozione dei Bilanci di Previsione dei singoli comuni associati, gli stessi provvedono a trasferire il tanto dovuto in rate bimestrali pari al 15% cadauna della quota di riparto netta, come sopra determinata all'Ente Gestore.
10. Il saldo dovrà essere versato all'Ente Gestore dal singolo comune associato entro due mesi dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci del Conto consuntivo della gestione.
11. In caso di scioglimento dell'Ambito, la posizione patrimoniale del singolo Comune uscente sarà liquidata secondo la seguente formula:

$$QL = \frac{V \times Sp}{Spt}$$

dove :

QL indica la Quota di Liquidazione;

V indica il Valore attuale del patrimonio;

Sp indica la spesa dell'ente per la partecipazione alla gestione associata nel periodo considerato;

Spt indica la spesa totale della gestione associata del servizio nel periodo considerato.

Art. 21

Clausola compromissoria

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria con atto dell'Assemblea dei Sindaci. Qualora le controversie non si siano potute dirimere, sarà competente il Tribunale di Pordenone.

Art. 22

Accesso agli atti

1. Il Responsabile del Servizio Sociale garantisce l'accesso alle informazioni relative alle attività di propria competenza ed applica le norme relative alla tutela dei dati personali, secondo le disposizioni di legge ed il Regolamento del Comune di Pordenone.

Art.23

Recesso

1. Solo per quanto attiene alle materie facoltative i Comuni associati possono recedere mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Sindaco dell'Ente Gestore e al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci,. Tale avviso dovrà essere trasmesso almeno 6 mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. In caso di conseguente revoca della delega in tali materie il personale inserito nella DOA compreso quello di nuova assunzione, dedicato a tali materie è trasferito agli enti deleganti d'intesa tra gli enti interessati.
3. In caso di recesso anticipato di uno dei Comuni associati relativamente alla gestione associata di materie facoltative e qualora l'Ente Gestore, per l'esercizio di tali attività, abbia stipulato rapporti contrattuali con soggetti terzi, l'Ambito mantiene in contratti in essere, a carico del proprio centro di costo per l'annualità in corso. Il Comune è impegnato al subentro del contratto dall'anno successivo

Art. 24

Disposizioni in materia di privacy

1. Ciascun Comune aderente alla presente convenzione è "cotitolare" per il trattamento dei dati personali anche sensibili e giudiziari necessari per l'esecuzione delle attività svolte in convenzione. Ciascun "cotitolare" è tenuto in proprio alla realizzazione di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
2. La comunicazione dei dati personali fra i Comuni convenzionati e fra ciascun Comune convenzionato e altri enti pubblici per le finalità istituzionali inerenti l'applicazione della presente convenzione, avviene in forza di legge e regolamento (L.R. del Friuli Venezia Giulia n.6/2006) e pertanto è consentita ai sensi dalla vigente normativa.
3. Le anagrafi comunali dei Comuni associati consentono l'accesso telematico ai dati anagrafici della popolazione residente da parte degli operatori del Servizio Sociale dei Comuni che gestiscono la Cartella Sociale Informatizzata.

Art. 25

Sicurezza sul lavoro

1. L'Ente Gestore assume la responsabilità della sicurezza del personale DOA secondo le vigenti normative, adottando i provvedimenti di competenza.

Art. 26

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.